



## DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

**1074I\_12 del 23/04/2024**

**Oggetto:** Esito della verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 comma 4 D.lgs 152/2006 e smi, per l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli. **ESCLUSIONE.**

**Autorità procedente:** Area Ambiente - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio.

**Autorità competente:** Area Ambiente – Servizio Verde Pubblico (giusta disposizione del Responsabile dell'Area ambiente n. 3 del 14.11.2023).



## L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

(giusta disposizione del Responsabile dell'Area Ambiente n. 3 del 14.11.2023)

### Visto che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al titolo II della parte seconda detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- il Regolamento regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 individua all'art. 2 alcuni casi di esclusione di piani e programmi dalla procedura di VAS;
- negli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della V.A.S. in Regione Campania", approvati con Delibera di Giunta regionale n. 203 del 5 marzo 2010, sono individuati gli "strumenti urbanistici e territoriali soggetti a VAS o a Verifica di assoggettabilità";
- con Regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2011 all'art. 2 comma 3 i Comuni vengono individuati quali "autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006";
- il Comune di Napoli, in attuazione a quanto stabilito dal Regolamento regionale 5/2011, con Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 17/05/2013 ha individuato quale Autorità competente alla VAS, ai sensi del D.Lgs 152/06, la Direzione centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare, servizio Controlli ambientali, ufficio con funzioni di tutela, protezione, valorizzazione ambientale e di sostenibilità ambientale e diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia;
- con deliberazione n. 185 del 31 maggio 2023 la Giunta comunale ha approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli, nonché il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19 giugno 2023 (DISP/2023/0004241), in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, è stata definita l'articolazione della macrostruttura dell'Ente attraverso l'individuazione dei servizi interni alle Aree in relazione alle rispettive esigenze organizzative e con la suddetta disposizione è stato istituito il servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio incardinato nell'Area Ambiente;
- con disposizione del Direttore Generale n. 56 del 31/07/2023, come modificato da Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 2 del 22/09/2023, sono state attribuite le funzioni al citato servizio tra le quali "Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito comunale, su delega ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2011";
- con disposizione n. 11 del 20 aprile 2018, modificata con disposizione n. 24 del 23 febbraio 2024, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali";
- con disposizione del servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio n. 30 del 06 marzo 2024 è stata nominata la Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali del Comune di Napoli, struttura interna di supporto dell'Autorità competente del Comune di Napoli in materia di valutazioni ambientali.

### Premesso che:

- con nota PG/0576894 del 13/07/2023 il servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, servizio precedente all'aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica comunale, ha richiesto al responsabile dell'Area Ambiente l'individuazione di altro servizio quale autorità competente per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità del Piano *de quo*;



- con Disposizione Dirigenziale N. 1070I\_003 del 14/11/2023 sono stati identificati rispettivamente il servizio Verde Pubblico quale autorità competente e il servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio quale autorità procedente;
- con nota PG/2023/1012820 del 12 dicembre 2023 il servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio ha formalizzato istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica comunale, redatto dalla società da Vie en.ro.se. Ingegneria S.r.l.

#### **Dato atto che:**

- in data 22.12.2023 (prot. 045093) Autorità procedente e autorità competente hanno identificato i soggetti con competenze ambientali;
- con nota PG/2023/1045093 del 22/12/2023 l'Autorità procedente ha dato avvio alla fase di consultazione, per la durata di 30 giorni, trasmettendo gli elaborati ai predetti Sca;
- con nota PG/2024/0234708 del 12/03/2024 l'Autorità procedente ha comunicato la chiusura delle consultazioni trasmettendo all'Autorità competente gli esiti delle stesse, in particolare le osservazioni di:
  - ARPA Campania tramite pec del 29/01/2024, acquisita al PG/2024/89344 del 29/01/2024;
  - Commissariato straordinario di Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio tramite pec del 30/01/2024, acquisita al PG/2024/96120 del 31/01/2024;
  - Ente Parco Regionale Campi Flegrei, tramite pec del 12/02/2024 dell'acquisita al PG/2024/138111 del 12/02/2024.

#### **Rappresentato che:**

- il Piano di zonizzazione acustica (di seguito PZA) del Comune di Napoli attualmente vigente è approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 204 del 21 dicembre 2001;
- il PZA costituisce uno degli strumenti di riferimento per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma;
- l'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del vigente PZA prevede che *“La zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (ad esempio: densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale”*.

#### **Rilevato che:**

- nell'aggiornamento del PZA sono interessate limitate porzioni di territorio che hanno subito trasformazioni significative nel corso degli ultimi 20 anni;
- il Piano pone le basi per affrontare il risanamento attraverso *“strategie d'area”* piuttosto che secondo una logica d'intervento puntuale;
- la definizione delle classi acustiche è stata effettuata in conformità con quanto indicato dalle Linee Guida regionali per la redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica - Deliberazione N. 2436 /2003, sulla base della destinazione d'uso del territorio aggiornata allo stato attuale;
- il territorio comunale è stato suddiviso in unità territoriali minime, corrispondenti alle Sezioni di Censimento ISTAT 2011 in cui è suddiviso il Comune di Napoli. Per definire l'appartenenza di un'area ad una data classe è stato seguito un approccio analitico basato sulla parametrizzazione dei seguenti fattori nelle diverse aree del territorio comunale:
  - densità di popolazione,



- densità di esercizi commerciali e di uffici,
- densità di attività artigianali,
- volume di traffico presente in zona;
- per tutte le aree in cui sono avvenute trasformazioni rilevanti in riferimento alla destinazione d'uso, dall'approvazione del precedente PZA ad oggi, e in cui sono programmate le trasformazioni in uno scenario futuro prossimo (entro il 2030), è stata assegnata la classe acustica idonea alla trasformazione effettuata o prevista.

#### Esaminati:

- il rapporto preliminare ambientale;
- il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento nazionale, regionale e comunale e gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica relativi all'area di intervento e all'ambito di influenza del piano.

#### Dato atto che sono pervenute le seguenti osservazioni:

- **ARPA Campania** tramite pec del 29/01/2024, acquisita al PG/2024/89344 del 29/01/2024, che di seguito si sintetizza: *“vista la rispondenza ai contenuti dell'Allegato I della parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii; tenuto conto che le azioni previste dalla revisione del PZA non modificano il carattere urbanizzato e ambientale del territorio del Comune di Napoli; considerato che nella revisione non si è tenuto conto delle indicazioni del PUC in itinere e che le principali modifiche rispetto alla zonizzazione vigente (PZA 2001) sono legate ad avvenute variazioni di destinazione d'uso e/o allo stato di utilizzo attuale; valutato che l'aggiornamento nelle norme tecniche di attuazione - parte integrante del PZA - sarà comprensivo di norme finalizzate alla redazione di un Regolamento di Gestione del Rumore Ambientale, ritiene di non fornire specifiche osservazioni in merito alla assoggettabilità a VAS del Programma, fermo restando il necessario adeguamento di tale strumento alle eventuali modifiche introdotte da nuovo PUC all'attuale zonizzazione urbanistica”*;
- **Commissariato straordinario di Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio** tramite pec del 30/01/2024, acquisita al PG/2024/96120 del 31/01/2024, che di seguito si sintetizza: *“si esprime parere favorevole sull'esclusione del Piano di Zonizzazione Acustica dalla Valutazione Ambientale Strategica” e che “(...) si sottolinea la necessità di escludere il territorio del SIN Bagnoli-Coroglio dal Piano in oggetto tenendo conto che sarà nostra cura inviare gli elaborati del Piano di Zonizzazione del SIN non appena concluse le attività di aggiornamento”*;
- **Ente Parco Regionale Campi Flegrei**, tramite pec del 12/02/2024 dell'acquisita al PG/2024/138111 del 12/02/2024, che di seguito si sintetizza: *“questo ente non ha osservazioni in merito al rapporto preliminare ambientale”*.

#### Rappresentato che in data 15 aprile 2024 si è riunita la Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali, che ha rilevato le seguenti problematiche ambientali:

- Per gli aspetti paesaggistici si rileva che dai criteri operativi posti alla base dell'aggiornamento del piano in esame, così come illustrati nella seduta di codesta commissione, non emergono conflittualità o incompatibilità generali rispetto al regime di tutela differenziata previsto per le varie aree d'interesse paesaggistico del territorio del comune di Napoli.
- In relazione agli aspetti di tipo agronomico agronomico o naturalistico-ambientale non si rilevano interferenze nell'aggiornamento del piano.
- Con riferimento alla componente *mobilità*, considerato che:



- il piano di zonizzazione acustica è un piano di settore volto fundamentalmente a disciplinare i livelli massimi di rumore ammessi all'interno del territorio attraverso la suddivisione dello stesso in zone acustiche omogenee in funzione della distribuzione delle attività produttive, degli insediamenti residenziali, delle aree sensibili e delle infrastrutture di trasporto;
- nello specifico lo strumento oggetto della presente valutazione consiste nell'aggiornamento del vigente piano di zonizzazione acustica approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 204 del 21 dicembre 2001, resosi necessario in funzione degli sviluppi economici, sociali, urbanistici nonché del sistema di trasporto del territorio comunale, avvenuti nell'ultimo ventennio;
- in particolare, tale revisione, tra l'altro, provvede a introdurre la classificazione delle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie, non disciplinate nel piano di zonizzazione acustica vigente;
- verificata la coerenza del piano in esame in relazione alle previsioni e ai principi contenuti negli strumenti di pianificazione dei trasporti del Comune di Napoli,

si ritiene che lo stesso non determini impatti significativi sulla rete infrastrutturale esistente né sulla pianificazione della mobilità in itinere.

- In relazione alla sostenibilità del piano si rappresenta che il Piano definisce i limiti di rumorosità sul proprio territorio e quindi la componente ambientale che viene interessata direttamente è quella del "rumore". Le scelte fatte nell'attribuzione delle classi sono per lo più di tipo conservativo e migliorativo. Solo in casi isolati, coerentemente con l'effettiva destinazione d'uso del territorio, il Piano propone un aumento di classe, per esempio per le aree che prevedono una dismissione di attività sensibili e insediamento di attività produttive, commerciali e/o di servizi alla popolazione.
- In relazione alla componente rumore la tutela dei ricettori verso le tipologie di sorgenti sonore non infrastrutturali (impianti produttivi, attività commerciali ecc.) è comunque mantenuta la presenza del criterio differenziale di immissione la cui applicazione è indipendente dalla classe acustica ad eccezione che per i ricettori inseriti in classe VI, che tuttavia risultano essere esclusivamente edifici produttivi.

**Verificato che l'analisi delle caratteristiche degli impatti sulle componenti ambientali, secondo l'Allegato I d.lgs 152/2006, è stata effettuata nella seguente modalità:**

- nella valutazione dei potenziali effetti dello strumento urbanistico si tiene conto dei seguenti aspetti: effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi; implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni; effetti su paesaggio, beni culturali ed archeologici; consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre); effetti indotti sulla matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell'aumento dei flussi di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...); consumi di energia (es. per il riscaldamento ed il raffrescamento); consumi di risorse idriche; rifiuti prodotti; acque reflue prodotte;
  - nella valutazione delle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, si tiene conto in particolare, dei seguenti elementi:
  - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
  - carattere cumulativo degli impatti;
  - natura transfrontaliera degli impatti;
  - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
  - entità ed estensione nello spazio degli impatti.



## MATRICE DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

	Popolazione, Salute umana	Biodiversità (flora, fauna, rete natura 2000)	Territorio	Suolaqua sottosuolo	Acqua	Aria e Clima	Beni materiali e beni culturali (patrimonio architettonico archeologico)	Paesaggio
<b>Livello impatto</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>
<b>scala</b>	<b>SL</b>	<b>SL</b>	<b>SS</b>	<b>SL</b>	<b>SL</b>	<b>SL</b>	<b>SL</b>	<b>SL</b>

**A** Impatto molto elevato; **B** Impatto elevato; **C** Impatto medio; **D** Impatto basso; **E** Impatto inesistente o non significativo; **SL** scala locale; **SS** scala sovralocale.

**Dato atto** che la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* ha espresso il proprio parere di esclusione dell'aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica comunale, con le seguenti raccomandazioni:

- all'adozione del PUC sia redatto il PZA in conformità con le nuove previsioni dello strumento urbanistico, considerato che l'art. 46 della L.R. 16/2004 in materia di governo del territorio include i piani di zonizzazione acustica tra gli elaborati tecnici allegati al Puc;
- venga redatto apposito Regolamento del Rumore per il Comune di Napoli, ai sensi degli artt. 6, 8 e 14 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) e della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21, ovvero, nelle more dell'adozione del PUC, vengano integrate e aggiornate le Norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica attualmente vigenti, approvate con Delibera del Consiglio Comunale nr. 204 del 21.12.2001;
- venga coordinata la pianificazione delle classi acustiche delle aree contigue al perimetro del PRARU Bagnoli-Coroglio con la classificazione acustica di quest'ultimo in corso di redazione dal soggetto attuatore e verificarne la coerenza complessiva.

### Considerato che:

- le consultazioni previste dall'art. 12 D. lgs 152/2006 sono finalizzate a valutare se l'aggiornamento del piano debba essere sottoposto o escluso dalla procedura di VAS di cui agli artt. 13-18 D.lgs 152/2006;
- dalle osservazioni pervenute e dal parere della *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali del Comune di Napoli* non sono emersi elementi tali da rappresentare la necessità di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano in oggetto.

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), approvato per il triennio 2023-25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**Attestato che** il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli o di altri siti istituzionali.



**Visti:**

- l'art. 107 D. Lgs. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- l'art. 6, 11 e 12 D.lgs 152/2006.

**Attestato che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del *Regolamento dei Controlli interni*, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell'11/07/2018;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;
- non contiene dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

**Sulla base di quanto esaminato, verificato e valutato**, tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dell'area interessata dall'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli, nonché secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 ss.mm.ii. e, infine, secondo quanto stabilito dal "*Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania*" e dagli "*Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania*".

**Sentita** l'Autorità Procedente,

**DISPONE**

**1. di escludere dalla procedura di VAS** la proposta di aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli, con raccomandazione che:

- all'adozione del PUC sia redatto il PZA in conformità con le nuove previsioni dello strumento urbanistico, considerato che l'art. 46 della L.R. 16/2004 in materia di governo del territorio include i piani di zonizzazione acustica tra gli elaborati tecnici allegati al Puc;
- venga redatto apposito Regolamento del Rumore per il Comune di Napoli, ai sensi degli artt. 6, 8 e 14 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) e della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21, ovvero, nelle more dell'adozione del PUC, vengano integrate e aggiornate le Norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica attualmente vigenti, approvate con Delibera del Consiglio Comunale nr. 204 del 21.12.2001;
- venga coordinata la pianificazione delle classi acustiche delle aree contigue al perimetro del PRARU Bagnoli-Coroglio con la classificazione acustica di quest'ultimo in corso di redazione dal soggetto attuatore e verificarne la coerenza complessiva;

**2. di trasmettere**, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento all'Autorità Procedente – *area Ambiente, servizio Tutela dell'Ambiente della Salute e del Territorio*;

**3. che gli atti citati nella presente disposizione** siano depositati presso la sede dell'Autorità competente;

**4. di rendere pubblica** la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS mediante pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.lgs 152/2006 e in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in capo all'autorità Procedente come previsto dagli Indirizzi Operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania;



5. di rendere noto che, avverso la presente determinazione, gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente.

*Sottoscritto digitalmente da*  
Il Dirigente del Servizio Verde Pubblico  
Dott.ssa Teresa Bastia

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*